



**Francisci Monacelli Eugubini J. U. D. Protonotarii
Apostolici, olim Ecclesiae Venusinae, ac deinde Aesinatis
Vicarii Generalis, &c. Formularium Legale Practicum Fori
Ecclesiastici**

In Quo Formulæ Expeditionum usufrequentium de his, quæ pertinent ad
Officium Judicis nobile, continentur ; Opus Episcopis, Vicariis Generalibus,
Aliisque Iurisdictionem quasi Episcopalem exercentibus: necnon
Confessariis, Parochis, Cancellariis, cæterisque in dicto Foro versantibus,
apprimè utile ...

In qua præter formulas Declaratoriarum Censurarum, ponuntur aliæ
formulæ, tum Citationum, ac Monitionum pro validitate processuum
requisitarum, tum Decretorum, aliorumve actuum ad opportunitatem, &
ornatum materiæ incidentium; acceditque in calce Appendix miscellanea,
plura, ad Gubernium ...

Monacellus, Franciscus

Venetiis, 1709

Instruzione V. Per l'adempimento degl' oblighi, e pesi di messe.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-62433](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-62433)

la solennità di dette funzioni, e perciò S. Carlo ne suoi Concilii Provinciali, & i Vescovi in più Sinodi Diecesani, e le Sacre Congregazioni del Concilio, e de Vescovi, e Regolari hanno proibito, e rispettivamente dichiarato, & i Canonisti, & altri Dottori insegnato, che le dette funzioni, non si devono permettere nelle Chiese delle Confraternite de laici, come hò dimostrato nella *par. 2. tit. 13. form. 1. nu. 58. 59. 60. e 61.* e lo avverte il Gavanto nel manuale Episcop. nella parola *Confraternitates al num. 28.* imperocchè come annesse, & accessorie alla messa, & alla benedizione solenne, hanno una certa misura di giurisdizione, e però spettano più all' Officio, che all' onore del Parocho.

32 Et riconoscere se ne luoghi sottoposti alle loro Vicarie, siano stati eseguiti gli ordini, e Decreti delle Visite (de quali devono avere appresso di se la copia), con ragguagliare, quando non siano eseguiti, il Vicario Generale delle cause, che ritardano l'efecuzione, ed esporre il più ch' accade per facilitarla.

33 E finalmente richiesti dal Vescovo, ò dal Vicario Generale d'informazione, devono riferire la verità de fatti con ingenuità, e senza passione, ò alterazione: non dissimulare, scusare, nè coprire i delitti, e non ingrandirli, ò esagerarli per fini, e rispetti humani: suggerire al Superiore tutto ciò, che può conferire alla tranquillità, e pace de sudditi, all' estirpazione del vizio, & al servizio di Dio, con cristiana libertà, e zelo. Poichè se operassero diversamente, graverebbono la propria coscienza di colpa grave, si renderebbono odiosi al popolo, e sospetti, e diffidenti al Superiore, e foggiaerebbero al di lui castigo, quando fossero trovati, e scoperti Ministri appassionati, corrotti, & infedeli.

ISTRUZIONE V.

Per l'adempimento degl' obblighi, e pesi di messe.

Uno degl' obblighi più gravi dell' officio Pastorale del Vescovo, e degl' altri Prelati, e Superiori Ecclesiastici, e d' as-

sicurare l'intera, & esatta soddisfazione de legati pii, e massime de suffraggi dovuti all' Anime de' Fedeli defonti in vigore de loro Testamenti, o d' altri Contratti, e disposizioni: onde conviene che i Prelati nell' adempimento di quest' obbligo impieghino tutta la loro vigilanza, & attenzione, sicome vien loro ingiunta tanto da sagri canoni, quanto dal Concilio di Trento.

Nella prima Visita dunque che devono fare per se stessi nelle Chiese, Oratorii Confraternite, Monasteri, ed altri luoghi pii, devono riconoscere questa sorte di pesi, e la loro origine, cioè, se siano stati ingiunti per Testamento, Codicillo, Donazione, ò pure nella fondazione, o unione de' Beneficii, e Cappellanie, e con far esibire, ò indicare per riconoscerle, le scritture autentiche, per accertarsi del numero delle messe, e della durata del peso.

Quando di qualche legato particolare non si trovasse Testamento, nè altre Scritture, che indichi l' origine del peso: se si troverà notato in Tabella, o pure ne i libri della Chiesa, e si faranno celebrate le messe per dieci anni continui; ordineranno, che si continui la celebrazione, non ostante, che i Ministri del luogo pio pretendessero di non far celebrare: fin tanto che non giustifichino non esser obbligati all' adempimento, e giuridicamente ne siano sgravati, perchè la descrizione del peso fatta in Tabella, o ne i libri della Chiesa, fa presumere l' accettazione, e che per quello sia stata assegnata, e ricevuta la congrua dote, e l' adempimento per il corso del decennio, dà al defonto il jus d' esser mantenuto nel possesso de' suffragii (a)

Che se poi in Tabella, o ne libri si trovasse notato il peso di celebrare tante messe, senza espressione della persona, per cui debbano applicarsi i Sacrificii; nè da altre congetture, o giuridiche presunzioni si possa venire in cognizione di chi habbia ingiunto il peso, all' ora si dovrà ordinare, che si continui la celebrazione delle messe coll' applicazione del Sacrificio libera; perchè in questo secondo caso si presume, che la celebra-

(a) Ricc. par. 3. tit. 13. ord. eluc. to. 1. lib. 4. tit. 1. n. 130. & 131.

[b] Gav.
thef. sacr.
tit. par. 3.
tit. 12. n. 5.

5

lebrazione sia stata ingionta per accrescimento del culto Divino, e decoro di quella Chiesa, e per comodità del popolo. (b)

Se troveranno che gli obblighi, e pesi di messe siano stati accettati senza la licenza dell'Ordinario contra la forma de Decreti di Urbano VIII. de celebrat. missar. rinnovati da Innocentio XII. l'anno 1697. come apparisce dalla Bolla riportata nella prima parte del Formulario alla pag. 346. doveranno assolvere dalle censure incorse gli Officiali, e Ministri de luoghi pii, c' hanno mancato di chiederla, e d'otternerla, e quando il peso accettato senza licenza non fosse stato adempito, ordinare che sia soddisfatto, come se da principio l'havessero ottenuta, giache la loro negligenza non deve pregiudicare al defonto, e c' ha lasciato per esso il capitale. (c)

(c) Ego
ipse p. 1.
tit. 6. ad
for. 9. n. 4.

Ed accioche i Rettori, e Ministri delle Chiese, e de luoghi pii non incorrano per l'avvenire nelle censure per il difetto di detta licenza, ordineranno, che nelle Sagrestie, si ritenga affisso il Decreto, in cui vien proibita l'accettazione di questi pesi di messe sotto pena dell'interdetto, senza licenza espressa degli Ordinarii.

6 Quando gli obbligati alleggeranno la riduzione de' pesi di messe, si deve fare esebire, e riconoscerne, se sia stata fatta con legitima facoltà, & ottenuta senza surezione, poiche se la riduzione non fosse legitima; o pure fosse stata estorta con espressione di fatto alterato, o taciuta al Superiore, che l'ha concessa, qualche circostanza c'havrebbe potuto ritraerlo dalla riduzione, in tal caso, si deve ordinare, ch'il peso delle messe venga posto in Tabella nella maniera, che si troverà essere

Monacel. Formul. Pars III.

stato ingionto dal Testatore, fin tanto che la riduzione sia canonicamente ottenuta.

E se gli obbligati si scusassero di non haver adempita la soddisfazione col pretesto della diminuzione de' frutti del capitale assegnato, ed anche giustificassero la loro asserzione, si deve rigettare la scusa, & ingiongere, che ricorran per la riduzione alla Sag. Congregazione del Concilio, alla quale è riservata questa podestà, e fin tanto che da essa non si farà ottenuta, si devono le messe celebrare nel numero, e quantità, ch'averanno ordinato i Testatori, e Benefattori. Avvertendo che se gli obbligati allegassero la riduzione fatta dall'Ordinario pro tempore nell'atto dell'accettazione del peso, (col motivo, e fondamento, ch'il capitale assegnato, non fosse da principio capace, e corrispondente all'obbligo ingionto dal Testatore, dovendosi ciò da lui riconoscerne, prima di concedere la licenza d'accettarlo) questa riduzione si deve ammettere, & approvare, come legitima. (d)

(d) Ego
ipse p. 1.
tit. 6. ad
for. 5. n. 7.

Siccome valida farebbe, se si trovasse fatta dal Vicario Generale in virtù della commissione data al Vescovo dalla Sac. Congregazione del Concilio, perche quando la riduzione si rimette al Vescovo, s'intende (regolarmente parlando) restituita a lui la facoltà, che aveva prima de' Decreti d'Urbano VIII. e perciò è considerato in quella, come Ordinario, e non come delegato, di modo che può farla per mezzo del suo Vicario.

Se poi gli obbligati allegassero, che i capitali, e fondi assegnati per i pesi di messe, fossero senza loro colpa periti, e perduti, o pure resi inefigibili, e con

V

pro-

prove concludenti giustificassero la loro asserzione; si devono assolvere, e disobligare dal tempo della perdita, ò inesigibilità de capitali con Decreto formale, e ciò deve farsi a prò delle Chiese, e luoghi pii, anco nel caso, che si provasse; ch' il fondo, ò sia capitale lasciato, & assegnato per il peso, fosse perito, ò reso inesigibile, per colpa, e negligenza degl' Officiali.

9 Perche se bene i Rettori, e Ministri, per colpa anche lata de quali il fondo è perito, ò reso inesigibile, sono obligati alla reintegrazione del proprio, (e) nondimeno perche molte volte non habent in bonis, ò pure la colpa non è liquida, ma dubbia, e non possono per le torbide eccezioni, che allegano condannarsi: la Chiesa, ò altro luogo pio, non son tenuti a rilevare il fatto, e sentir la pena del delitto ancorche liquido, de' loro Officiali, & Amministratori, se non in quanto si provi, che il capitale, ò fondo, che più non existit, sia stato convertito in utilità della Chiesa, ò luogo pio, e che per esso sint effecti locupletiores, (f) E per tanto finche la reintegrazione del capitale perduto, ò reso inesigibile, non sia seguita, cessa l'obligo di sodisfare. Purche non sia in colpa tutto il Collegio, ò Comunità del luogo pio, ò Monastero, Donat. *prax. tom. 3. tract. 7. quest. 60.*

(e) Panim. dec. 333. num. 2. & seqq.

(f) Reg. Jur. 76. c. si Episcopus 16. q. 6. Donat. prax. rer. regul. t. 1. p. 2. tr. 2. q. 12. & q. 18. Nic. lucu. 67. civil. lib. 3. tit. 25. num. 7. Ricc. in prax. p. 4. resol. 105.

10 Se poi i fondi, e capitali lasciati, & assegnati per i pesi di messe consistessero in Censi, ò luoghi di Monti Camerali non vacabili, ò pure in capitale di danari contanti da investirsi in stabili, & i primi fossero stati estinti, i secondi estratti, & i terzi non investiti, per quel tempo, che gl' uni, e gl' altri faranno stati in deposito otiosi, & infruttiferi, non si devono astrin-

gere gl' obligati alla celebrazione delle messe: (g) ma solamente a giustificare il tempo preciso dell' estinzione, estrazione, deposito, & investimento rispettivamente: e perciò si deve provvedere, che tanto dell' estinzione de' censi, estrazioni de' monti, e dell' investimento de' capitali, si tenga memoria ne libri dell' amministrazione coll' indicazione del tempo preciso.

Nelle Cappellanie perpetue, ò Beneficii semplici, c' hanno l' obligo della messa quotidiana se troveranno, che i Cappellani, ò Beneficiati, habbiano vacato un giorno della settimana: si deve riconoscere la fondazione, la quale è quella che regola su questo punto il giudizio, ed arbitrio del Visitatore, e se si troverà ch' il fondatore, & Institutore habbia havuto riguardo, e contemplato la persona, e persone de' Cappellani, e de' Beneficiati pro tempore, & ad essi l' obligazione di celebrare ogni giorno sarà diretta, in tal caso la vacanza sudetta d' un giorno la settimana si potrà tollerare, e permettere, purché lascino di celebrare per qualche honesta causa, ò per accreoscimento di devozione, secondo la disposizione del *capit. significatum de prebend.* e non celebriano per altri, giusta il Decreto fatto in tal' emergente dalla chiara memoria del Cardinal Petrucci nella Visita della Casa de' PP. Ministri degl' Infermi della Maddalena di Roma, approvato dalla Sacra Congregazione della Visita Apostolica sotto li 18. Giugno 1697. nel quale si dice.

Religiosi à Superioribus pro tempore destinati pro celebratione missarum sex quotidianarum pro legato, & suffragio R. P. D. olim Vincentii Justiniani juxta redu-
dio-

(g) Ego ipse par. tit. 6. for. 9. n. 1. & 2. & p. 1. tit. 13. ad for. 2. n. 16.

tionem obtentam de anno 1646. à celebratione quotidiana vacare non possint, nisi semel tantum in hebdomada. An in diebus quibus vacant, pro alijs celebrare, & aliam elemosynam, seu stipem, accipere nequaquam possint, sed si vacare, ut supra, nolunt à celebratione, pro eodem Testatore, vel pro se ipsis, & eorum devotione dumtaxat, poterunt semel in hebdomada celebrare, sub pena reiterandæ celebrationis, & restitutionis respectivè, super quibus eorundem Religiosorum, & Superiorum conscientiam strictè oneramus.

12 Se poi l'obligazione di celebrare ogni giorno, sarà diretta al luogo, ò all'Erede, ò pure il fondatore avrà principalmente avuto la mira al sacrificio per l'Anima sua, e non alle persone de celebranti, ò pure vi sarà la condizione che il Cappellano, ò Beneficiato celebri, ò faccia celebrare quotidianamente, & in questi casi la vacanza già detta, non sarà lecita, nè si doverà permettere (b)

13 [h] Rub. de Offic. Episc. al. leg. 24. nu. 30. & 31. Pac. Jord. elucub. II. 4. tit. 1. n. 532. & seq. Biff. hieru. lit. c. n. 109. & lit. S. nu. 190. §. 9. Piring. in jus can. l. 3. tit. 5. n. 67. n. notandū secundū Ego ipse t. 1. in Appendice pag. 355. n. 2. & seq. Donat. prax. rer. regul. t. 3. tit. 7. q. 101. n. 1. & seq. & clarius Bard. de jur. Eccl. lib. 3. c. 5. n. 34.

Havute che si saranno dalle scritture originali, ò da altre prove legali le notizie accertate del numero delle messe, e della qualità de i pesi, si deve ordinare che in ogni Chiesa, c'havrà l'obbligo di soddisfare, si formi, e ritenga la Tabella colla distinzione, specificazione, e metodo che si accenna nell'esemplare che qui appresso si dà, avvertendò, che se i Testatori, ò Benefattori, non haveffero espressa la qualità delle messe, cioè, se debbano celebrarsi le correnti, ò di requiem, ò pure le votive, si deve dichiarare, che si celebrino le correnti, e concordanti col officio Divino in conformità del Ordinario della Diocesi, perche quando il Testatore, ò Benefattore, non dispone in contrario, si presume che siasi voluto a quello

conformare, e perciò non deve il celebrante scostarsi, e recedere dal rito della Chiesa, e dalle rubriche del messale: anzi deve sempre a quelle uniformarsi (i) non ostante qualsivoglia contraria consuetudine. (l) E quando haveffero disposto, che il Cappellano, o Beneficiato nominato, debba celebrare per se ipsum, non si deve permettere, che celebrino per alium (m) e molto meno che celebrino in altre Chiese, o Altari, che nelli destinati, e voluti da medesimi Testatori. (n)

Quando nascesse difficoltà intorno alla prova della celebrazione, la quale non si potesse giustificare coll'esibizione de libri, nè i quali non si trovasse notata: si deve sempre ammettere per prova legitima, e sufficiente l'attestazione giurata del celebrante: (o) che però se bene il Vescovo può, anzi deve ordinare che le messe celebrate per adempimento degl'obblighi, si debbano da celebranti notare lo stesso giorno, c'haveranno celebrato, nel libro ritenuto in Sagrestia, e mutare con pena pecuniaria quelli, che trascureranno, e mancheranno di farlo: non deve però far Decreto, nè ordine, che se non si noteranno nel libro, non si ammetta altra prova. (p)

Ed in fine accioche le Tabelle ordinate, e riconosciute, non siano col tempo mutate, alterate, o smarrite, se ne devono fare due copie autentiche per ciascheduna Chiesa, sottoscritte dal Vescovo, o altro Deputato, o Visitatore, e dal Rettore, o Amministratore, da ritenersi una nella Sagrestia, e l'altra da conservarsi nella Cancellaria Vescovale, per poi farne il confronto in tempo di Visita, con avvertimento, che nelle Tabelle delle Cattedrali, & altre Chiese

V 2 Col.

[1] Gav. p. 3. tit. 12. n. 32. Ego ipse p. 2. tit. 13. ad for. 2. n. 28 Biff. hierurg. lit. M. n. 216. §. 2.

[l] Fagn. in c. cum creatura n. 29. de ce leb. miss. (m) Pac. Jord. elucubrat. t. 1. lib. 4. tit. 1. n. 543. & 505.

14 [n] Gav. loc. cit. n. 2. Ego ipse d. p. 2. tit. 13. ad for. 2. n. 58 Navarr. commentar. de orat. & hor. can. c. 5. n. 3. & 12. Pac. Jord. to. 1. l. 4. t. 1. n. 526. (o) Carren. ref. 41 per tot. Pignatell. conf. 219. to. 4. n. 1.

15 (p) Ego ipse p. 2. tit. 13. ad form. 2. n. 46.

(q) Ego ipse p. 1. in App. dic. pag. 376. n. 12. & p. 2. tit. 1. ad for. 2. n. 20. pag. 219.

16
[r] Sac. Con. C6. cillii in Camer. nen. 28. Julii 1704. In Civita- tis Castell. ana 4. Mar. 1690. An Hi- drunti n. 1. Mar. 1692. ad 2.

(f) Gav. in rubr. miss. p. 3. tit. 11. n. 4. & 12. Pas- serin. de stat. hom. t. 2. q. 187. art. 4. nu. 1216. Clem. 1. de celeb. miss.

17
[t] Donat. pra. rer. regul. t. 3. tract. 7. q. 102. n. 4. & per tot.

Collegiate, anche Regolari, trà gl'obblighi perpetui quotidiani, si deve notare in primo luogo la Messa Conventuale, la quale deve applicarsi per i Benefattori, non ostante che l'entrare di dette Chiese, e Collegii siano tenuti (q) e non ostante la consuetudine contraria: (r)

Si è detto -- anche Regolari perche queste ancora come Chiese Conventuali, sono espressamente comprese nel *c. cum creatura de celeb. miss.* come osservano la glosa ivi -- *Prælati, & Clerici Conventualium Ecclesiarum* & il Grassio *dec. aur. par. 1. lib. 2. cap. 39. nu. 9. Tambur. de jure abb. tom. 1. disp. 7. quest. 2. n. 4.* & inoltre perche saltem ex vi Regule sono tenute a celebrare la messa conventuale (f) e quella applicare per li Benefattori, massime quando sono mendicanti. (t)

E con riflessione, che se la Chiesa, in cui si devono celebrare le messe, hà l'Indulto dell'Altare privilegiato colla solita clausula, con cui suole il Pontefice concedere il Breve, cioè: *dummodo in Ecclesia tot missæ quotidie celebrentur*: per giudicare se la detta clausula si verifichi, e se l'Indulto suffraghi, & habbia il suo vigore, deve regularsi colla dichiarazione data dalla Sacra Congregazione del Concilio sopr'i seguenti Dubii rimessi dal Papa.

Primo, an absentibus Religiosis ex causa prædicationis tempore Quadragesimæ, & Adventus vel quando occasione festivitatum, vel funerum, aut similibus, à superioribus ad celebrandum alibi transmittuntur, Indulgentiæ concessæ cum certo numero missarum, qui ob dictas causas adimpleri non potest, prorsus cessent, vel pro eo tempore, quo dictus numerus missarum, non fuerit adimpletus, sint suspensæ, vel potius rema-

neant in suo robore?

Secundò, an idem sit statuendum deficiente præfixo numero missarum ob infirmitatem Sacerdotum, tam Regularium, quàm Sæcularium?

Tertiò, an pariter idem sit statuendum, deficiente prædicto numero missarum, ob absentiam ab Ecclesiis sæcularibus Canonicorum, & Sacerdotum, per aliquot dies, & menses.

Sac. Congregatio, Erc. die 30. Julii 1701. respondit.

Ad primum, quo ad primam partem pro tempore Adventus Quadragesimæ, remanere suspensus, non autem in reliquis, dummodo raro contingat.

Ad secundum non remanere suspensus.

Ad tertium provisum in primo.

Nelle Chiese poi di Preti secolari, che vivono in comunione, & in Congregazione senza Voti religiosi, non si deve imporre l'obbligo d'applicare la messa Conventuale per li Benefattori: perche questa sorte di Congregazioni non sono Collegii fissi, e perpetui (benche leciti, & approvati) e sogliono erigersi senza fondo, e senza dote sufficiente, nè vivono d'elemosine, nè i Congregati sono intitolati: e perciò non cadono sotto la disposizione del testo nel *c. cum creatura de celebr. miss.* si come non sono comprese nella proibizione delle Constituzioni Apostoliche, che non si possono fondare nuove Case, e Chiese de Religiosi, senza il consenso de preesistenti, e della Sede Apostolica, come s'è provato nel *tom. 1. tit. 6. form. 19. num. 11.* Anzi i loro privilegii, come personali, e collegiali, e non locali, e reali disciolta, che sia la Congregazione, o per morte, o per l'uscita de soggetti, ipso jure reneant, e non localmente, e non per morte, o per l'uscita de soggetti, ipso jure reneant. (u)

In

19

In oltre il Vescovo Visitatore deve avvertire, e ricordarsi, che se i legati, e le officature di messe perpetue, si dovessero soddisfare, & adempire nelle Chiese de Regolari, e trovasse, che non fossero adempite, perche i Regolari non haveffero voluto permettere, e ricever nella loro Chiesa, l'officiatura de' Sacerdoti secolari, o per altra causa, non potendo a ciò esser forzati, secondo la sentenza del Fagnano

[aa] Fagn. in can. nos quidem n. 69. de testem.

(aa) in tal caso si deve ricorrere alla S. Congreg. de Vescovi, e Regolari, per la facultà di trasferir il peso in altra Chiesa, come si è mostrato nella *part. 1. tit. 10. form. 19. nu. 19.*

20

Se poi il Testatore, o altra persona, che hà lasciato, & ordinato la celebrazione delle Messe, o la Cappellania nella Chiesa de Regolari, haveffe ivi la Cappella, o sia Altare proprio, acquistato per fondazione, o con altro legiti mo titolo, in questo caso le messe si devono soddisfare nel luogo destinato, non potendo i Religiosi Rettori della Chiesa, ricusare d'ammettere, e ricever in quella l'officiatura: perche avendo il disponente il jus, e la facultà d'ordinarvi la celebrazione delle messe, senza, che da Regolari possa esser impedita (bb) giache a quest'unico fine d'offerire sacrificii a Dio, s'erigono da fedeli nelle Chiese gl' Altari (cc) ogni volta però, che il Capellano destinato abbia i proprii paramenti, o pure dia alla Sagrestia un' onesta contribuzione, per il consumo de medesimi: e quando i Regolari facessero resistenza, o impedissero la celebrazione, il Vescovo, come delegato Apostolico *juris remediis* potrebbe forzarli in vigore del Concilio, nel Decreto, *de observand. & evit. in celebrat. missar.*

(bb) Card. de Luc. jurep. disc. 12. nu. 6.
(cc) C. futurum, c. missarum, c. Ecclesias, c. hic ergo, c. nullus de consec. dist. 1. Bon. rer. liturg. lib. 1. c. 20. n. 20.

Monaccl. Formul. Pars III.

Tabella di tutti i pesi di messe, che si devono adempire perpetuamente, o ad tempus dal Capitolo, nella Chiesa Catedrale N.

Messe private quotidiane.

Messe due perpetue quotidiane correnti per l'Anima di N. come apparisce dal Testamento rogato da N. Notaro sotto il dì . . . del Mese . . . dell'anno . . .

Messe una quotidiana perpetua corrente all'Altare di S. N. per l'anima di N. Canonico, come apparisce dal Testamento rogato da N. Notaro sotto il dì . . . mese . . . dell'anno . . .

Messe due quotidiane perpetue correnti in Altari ad libitum per l'anima di N. come apparisce dalla donazione rogata da N. Notaro sotto il dì . . . del mese . . . dell'anno . . .

Messa una quotidiana perpetua di requiam eccettuata le feste all'Altare privilegiato per l'anima di N. come apparisce dal Codiceillo rogato da N. Notaro sotto li . . . del mese di . . . l'anno . . .

Messa una quotidiana perpetua corrente da celebrarsi all'aurora per commodità del popolo, e lavoranti di campagna, per consuetudine antica, e coll' applicazione del sacrificio libera.

Messe private in ciascuna settimana.

Messa una di requiem perpetua in ciascun giorno di lunedì, all'Altare ad libitum per l'anima di N. come apparisce dal Testamento rogato da N. Not. sotto il dì . . . del mese di . . . dell'anno . . .

Messe tre correnti per anni 60. in ciascuna settimana ne' giorni, & Altari ad libitum, per l'anima di N. come apparisce dall'Instrumento di donazione di sc. 500. rogato da N. Notaro sotto li . . . del mese di . . . dell'anno . . . comincia a correr l'obbligo il mese di . . . dell'anno . . . e deve finire l'anno . . .

Messe una Votiva della B.V.M. perpetua in ciascun giorno di sabbato, all'Altare dell'Annunciata per l'anima di N. come apparisce dal Testam: rogato da N. Notaro sotto li . . . del mese di . . . dell'anno . . .

V 3 Messe

Messe private da celebrarsi ogni mese.

Messe dodici perpetue di requiem da celebrarsi ogni mese ne giorni, & Altari ad libitum per l'anima di N. come apparisce dall'Instrumento di concordia rogato da N. Notaro sotto li... del mese di... dell'anno....

Messe quattro (prima dodici) perpetue ogni mese di requiem da celebrarsi all'Altare privilegiato per l'anima di N. come apparisce dal Codicillo rogato da N. Notaro, sotto li... del mese... dell'anno... ridotte da Mons. N. Vescovo in vigore della facoltà datagli dalla S. Congr. del Concilio, sotto li... del Mese.... dell'anno....

Messa una il mese perpetua votiva de Passione Domini, da celebrarsi all'Altare del Crocefisso in giorno di Venerdì non impedito, per l'anima di N. come apparisce dalle Tabelle antecedenti.

Messe private da celebrarsi ne giorni pre fissi.

Messe dieci perpetue da celebrarsi il giorno festivo di S. Giuseppe, per l'anima di N. come apparisce dall'Instrumento d'assegnazione disc. 150. rogato da N. Notaro sotto il dì... del mese di... dell'anno....

Messe dodici perpetue di requiem da celebrarsi all'Altare privilegiato il dì 20 di Gen. per l'anima di N. come apparisce dal Testamento rogato da N. Notaro sotto li... del mese di... dell'anno....

Messe otto di requiem perpetue da celebrarsi il primo giorno d'Ottobre all'Altare privilegiato per le anime di N. & N. Canonici, e particolari Benefattori di questa Chiesa, per gratitudine, apparisce dal decreto Capitolare: sotto il dì... del mese di... dell'anno.

Messe otto perpetue da celebrarsi in honore del Santissimo Sacramento, cioè la prima nella solennità del Corpus domini, e le altre sette, in ciascun giorno dell'ottava per l'anima di N. come apparisce dal Testamento rogato da N. Notaro sotto li... del mese... dell'anno....

Messe private annue da celebrarsi ne giorni ad libitum.

Messe trenta di requiem annue perpetue ad libitum per l'anima di N. come apparisce per Testamento rogato da N. Notaro sotto li... del mese... dell'anno.

Messe quindici votive dello Spirito Santo annue ad libitum per l'anima di N. come apparisce dall'Instrumento di donazione di sc. 100. rogato da N. Notaro sotto li... del mese di... dell'anno...

Messe ventiquattro di requiem annue per anni 40. ne giorni, & altari ad libitum per l'anima di N. come apparisce dalla donazione di sc. ... rogato da N. Notaro sotto li... del mese... dell'anno.... il qual peso comincia l'anno... e si compirà l'anno.

Messe cantate annue.

Messa Conventuale quotidiana, per l'anime de fondatori, e benefattori di questa Catedrale.

Messa una cantata di requiem il dì... per l'anima di N. e di lui congiunti, come apparisce dal Testamento rogato da N. Notaro sotto li... &c.

Messe tre cantate di requiem perpetue cioè una il dì... una li... & una li... per l'anima di N. come apparisce, &c.

Messe quattro votive dell'... cioè una, &c. per l'anima di N. come apparisce &c.

Messe due perpetue cantate de Spiritu Sancto annue, cioè una il dì... l'altra il dì... per l'anima &c. come apparisce, &c.

Messe una cantata annua di requiem all'Altare privilegiato il dì... giorno anniversario della morte di N. per la di lui anima, come apparisce, &c.

Questa Tabella deve esser sottoscritta dal Vicario Generale, e dal Sindaco, o Secretario del Capitolo, per contraffegno, che i pesi in essa espressi, sono riconosciuti, & approvati.

Si tralascia d'esprimere nella Tabella il capitale, e fondo lasciato, & assegnato per la soddisfazione di ciaschedun peso per evitare non meno la confusione, che

che potrebbe nascere dalla mutazione, e surrogazione d'altri effetti, che la lunghezza, ma si deve ordinare a gli amministratori di ciascheduna Chiesa, che facciano il catalogo di tutti i pesi di messe, & in ciascuno specificchino distintamente col ordine corrispondente alla Tabella, tutti i fondi, e capitali lasciati alla Chiesa per essi, ò i corpi surrogati, e che l'esibiscano sottoscritto, nella Cancellaria Episcopale, dove in forma di Catastro si dovranno custodire, e conservare.

Se nella Chiesa si troveranno eretti Beneficii semplici, Cappellanie perpetue, ò manuali con pesi di messe; si dovrà fare Tabella separata colla medesima distinzione: giacche di questi, e del lor adempimento, devono render conto i Rettori de beneficii, & i Cappellani pro tempore; e si dovrà fare nel modo seguente.

Tabella de i pesi di messe perpetue, che si devono adempire in questa Chiesa N. da i Rettori, e Cappellani pro tempore per i Beneficii, e Cappellanie in essa erette.

Messe private quotidiane.

Messa una quotidiana perpetua corrente da celebrarsi dal Cappellano pro tempore all' Altare di S. N. per la Cappellania ivi eretta da N. come apparisce, &c.

Messe private in ciascuna settimana.

Messe due perpetue la settimana di requiem da celebrarsi dal Rettore del Beneficio semplice sotto il tit. di S. N. all' Altare del medesimo Santo, in cui trovasi eretto; come apparisce &c.

Messe private da celebrarsi ogni mese.

Messe dieci correnti perpetue da celebrarsi ogni mese in giorni ad libitum dal Rettore del Beneficio semplice Juspatronato della casa N. sotto il tit. di S. N. & al Altare del medesimo Santo, in cui trovasi eretto; come apparisce dall' Instrumento, &c.

Messe da celebrarsi ne i giorni prefissi annualmente.

Messe sette perpetue da celebrarsi nel giorno dell' Annunziata per obbligo ingiunto al Rettore del Beneficio semplice sotto il titolo di S. N. & all' Altare ... come apparisce &c.

Messe sette perpetue da celebrarsi dal Cappellano nominato pro tempore all' Altare della Immacolata Concezione, cioè una in ciaschedun giorno festivo della Santissima Vergine, come apparisce, &c.

Si dovrà parimente in ordine a i Beneficii, e Cappellanie far esibire la nota distinta de fondi capitali, & altri effetti, che godono per custodirla, come sopra nella Cancellaria Episcopale, & ordinare, che i Rettori, e Cappellani pro tempore ch'abbiano il libro, in cui debbano notare la celebrazione delle messe distinto dall'altro, ma però che debbano ivi ritenerlo.

Et inoltre perche vi sono Sacerdoti indevoti, i quali non avendo obblighi da soddisfare, non celebrano la Santa messa, si deve con Decreto Sinodale provvedere che non solamente i Parochi, che sono de jure obligati, ma anche tutti gl' altri Sacerdoti di qualsivoglia condizione, celebrino tutte le feste di precetto, o almeno non tralascino di celebrare ne' giorni festivi solenni, cioè di Pasqua, del Natale di N. S. di Pentecoste, e di tutti i Santi, sotto qualche pena *D. Th. 3. q. 82. art. 10.*

ISTRUZIONE VI.

Pro examine illorum Testium qui inducuntur pro contrahendis Matrimoniiis, tam in Curia Eminentiss. D. Card. Urbis Vicarii, quam in aliis Curiiis cæterorum Ordinariorum.

In primis Testis moneatur de gravitate juramenti, in hoc præsertim negotio pertimescendi, in quo Divina simul & humana majestas læditur, ob rei, de qua tractatur, importantiam, & gravi-